

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

| | PAG. |
|--|-------------------------|
| Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | |
| Disposizioni varie in materia di assegni familiari. (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (2104) . | 729 |
| PRESIDENTE | 729, 730, 731, 732, 733 |
| REPOSSI, <i>relatore</i> | 729, 730 |
| CREMASCHI | 730, 731 |
| DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . | 730 |
| | 731, 732, 733 |
| MAGLIETTA | 730 |
| ZACCAGNINI | 730 |
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>): | |
| Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati. (1638) | 733 |
| PRESIDENTE | 733, 734 |
| DI MAURO | 734 |
| DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . | 734 |
| DI GIACOMO | 734 |
| ZACCAGNINI | 734 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 734 |

Discussione del disegno di legge: Disposizioni varie in materia di assegni familiari. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni varie in materia di assegni familiari ».

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

REPOSSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non ritengo di dovermi dilungare in una relazione sul disegno di legge in esame in quanto esso non fa che codificare quanto forma oggetto di diversi accordi sindacali per l'industria, il commercio, le professioni e le arti. È prassi costantemente finora seguita, che, quando intervenga un accordo sindacale in questa materia, esso venga dalla Camera accettato così come è presentato. A parte ciò, poiché questo accordo è favorevole alle categorie che lo hanno contratto, non ho nulla in contrario ad una sua rapida approvazione.

Vorrei solo prospettare al Ministro del lavoro un problema: ogni volta che viene dalla Camera approvato un provvedimento che riguarda gli assegni familiari, viene annunciato dalla stampa che altri accordi sono intervenuti. Ciò crea una situazione di confusione e di disturbo.

È questo il caso che si verifica anche ora: mentre stiamo per codificare quanto conve-

La seduta comincia alle 9,30.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

nuto nel mese di marzo scorso, dobbiamo constatare che è, nel frattempo, intervenuto un nuovo accordo per modificare la misura degli assegni famigliari.

Vorrei chiedere, in conseguenza di quanto sopra esposto, alla Commissione ed al Governo, se non sia il caso di soprassedere, per alcuni giorni, alla approvazione del presente provvedimento (ciò non arrecherebbe alcun danno alle categorie interessate) onde consentire al Governo di presentare degli emendamenti aggiuntivi che aggiornino il provvedimento stesso ed evitino le confusioni e i disturbi cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CREMASCHI. Poiché dall'onorevole relatore è stato invitato il Governo a presentare alcuni emendamenti aggiuntivi, vorrei far rilevare l'opportunità di estendere l'aumento degli assegni famigliari anche al settore dell'agricoltura.

Si tratta di un problema che da lungo tempo viene dibattuto e non possiamo venire incontro alle altre categorie e dimenticare le esigenze, in materia di assegni famigliari, dei nostri braccianti i quali, da anni, sono in attesa di un provvedimento necessario ed urgente.

Mi permetto, quindi, di invitare il Governo affinché provveda contemporaneamente a presentare analogo disegno di legge per l'agricoltura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che, ove la proposta di rinvio avanzata dal relatore venisse accolta, trattandosi esclusivamente di emendare il testo, la discussione riprenderà in sede di esame degli articoli.

REPOSSI, Relatore. Vorrei chiarire all'onorevole Cremaschi che, nel caso presente, non si tratta di un provvedimento di iniziativa del Governo o del Parlamento, ma di un progetto di legge, già approvato dal Senato, che riguarda la codificazione di accordi sindacali già intervenuti. L'emendamento per il quale ho richiesto di soprassedere alla approvazione della legge, riguarda anche esso accordi già intervenuti tra le categorie e per i quali il Governo ha già dato disposizioni agli Istituti. Si tratta, quindi, di un semplice aggiornamento del disegno di legge, non di iniziative diverse. Il problema posto dal collega Cremaschi è un altro: esiste una situazione non soddisfacente nei riguardi degli assegni famigliari per il settore dell'agricoltura, e su

questo possiamo anche essere d'accordo; non possiamo però, in questo provvedimento, intervenire, né come Commissione né come Governo. Ripeto che, in questa sede, ratifichiamo semplicemente accordi già conclusi in campo sindacale. Quando, nel settore dell'agricoltura si sarà venuti ad un accordo, allora provvederemo alla sua codificazione, ma con un'altra legge.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi associo a quanto l'onorevole relatore ha detto, riguardo al problema sollevato dall'onorevole Cremaschi. In materia, noi non facciamo che registrare, come dei nota, quanto è già stato concordato in sede sindacale. Per il settore dell'agricoltura non mi risulta vi siano stati accordi; vi sono stati solo dei contatti tra le parti, tra l'altro non con esito felice. Il Ministero, dal canto suo, non ha nulla in contrario ad accettare, per quel settore, quel che di nuovo potesse sorgere.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole relatore e cioè che il 26 marzo di questo anno, per effetto dello scatto di altri due punti di contingenza, sono stati modificati i livelli degli assegni famigliari all'industria e al commercio, debbo dire che si tratta di problema che può essere affrontato subito. Il Ministero ha previsto questa eccezione ed avrebbe in animo di risolvere *una tantum* il problema. Posso, quindi, prendere atto di questo ultimo accordo, in tal modo il presente disegno di legge potrebbe essere inviato al Senato con questa ultima modifica ed approvato entro brevissimo termine. Il Governo sarebbe anche dell'opinione di colmare alcune lacune di ordine tecnico.

MAGLIETTA. La mia parte è perfettamente d'accordo sulla opportunità di quanto esposto dall'onorevole Sottosegretario.

CREMASCHI. Prima di passare all'esame degli articoli vorrei presentare un ordine del giorno. Se vi è un accordo sugli altri settori e non per quello dell'agricoltura, sento il dovere di invitare il Governo ad adoperarsi affinché si possa giungere ad una soluzione del problema. È vero che si deve procedere sulla via degli accordi, ma se gli agricoltori non acconsentono a questo, noi, a nostra volta, non possiamo lasciare scoperti i braccianti creando, così, una situazione di vero disagio ed una enorme differenziazione. Se l'accordo non è intervenuto, il Governo si faccia ora promotore di una azione tendente al raggiungimento di questo accordo.

ZACCAGNINI. Da un punto di vista formale sono d'accordo con l'onorevole relatore

ed il rappresentante del Governo, sull'impossibilità, in questa sede (che chiamerei di registrazione), di introdurre modifiche, sono però, nella sostanza, d'accordo con l'onorevole Cremaschi. Abbiamo più volte rilevato che, sul piano del trattamento economico e previdenziale, esiste una sfasatura nei riguardi del settore dell'agricoltura. Non si può non riconoscere che esiste una ingiustizia. Che questo sia derivato da una minore forza di lotta della categoria è un dato di fatto, ma credo che la giustezza dell'osservazione non possa non essere rilevata. Nasce, perciò, un problema che investe lo stesso tema della libertà sindacale e l'attività delle unioni sindacali. La situazione attuale, per quanto riguarda il settore degli assegni famigliari nell'agricoltura, è ancora una situazione di impostazione. Le organizzazioni sindacali hanno posto il problema e con notevole energia; noi, come Parlamento e come deputati, possiamo fare quel che abbiamo sempre fatto, cioè vedere come le cose si stiano svolgendo e sollecitare l'iniziativa sindacale, augurandoci che essa possa condurre ad un risultato concreto e ridurre il divario che esiste con le altre categorie, se poi, ad un certo momento, potremo persuaderci che l'impossibilità di giungere ad un accordo, sul piano della libera trattativa sindacale, è tale da cristallizzare una situazione di grave ingiustizia, non escludo che si possa intervenire per dare, attraverso il Parlamento, appoggio ai lavoratori, in modo che essi possano ottenere quello che non riescono ad avere con i loro soli mezzi sindacali.

Ritengo che, detto questo per testimoniare la presenza e la sensibilità dei parlamentari di fronte a tale problema, non sia in questa occasione il caso di precipitare le soluzioni.

Noi potremmo approvare il presente disegno di legge, e seguire poi le trattative sindacali che riguardino il settore dell'agricoltura.

CREMASCHI. Mi auguro che non si perda troppo tempo. Non insisto per la votazione formale di un ordine del giorno, ma prego il Governo di tener presente la questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Gli assegni famigliari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° agosto 1954, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi

stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

a) *industria-assegni*: lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 per il coniuge, lire 330 per ciascun ascendente,

contributo 29,90 per cento sulla retribuzione lorda,

b) *commercio e professioni e arti-assegni* lire 4.160 mensili per ciascun figlio; lire 2.808 per il coniuge; lire 1.430 per ciascun ascendente.

Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta al contributo di cui alla precedente lettera a), e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per cento della retribuzione, stabilita dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117 ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'articolo 1, in base a quanto da me esposto in precedenza, proporrei i seguenti emendamenti. dopo la lettera b) occorre colmare una lacuna aggiungendo le parole: « *contributo*. 21 per cento sulla retribuzione lorda ».

A questo punto si inserirebbe il nuovo emendamento che prende atto del nuovo accordo, il cui testo sarebbe il seguente

« Con decorrenza dal 1° aprile 1956, gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati nella seguente misura:

a) *industria-assegni* Lire 1002 settimanali per ciascun figlio, lire 696 per il coniuge, lire 330 per ciascun ascendente.

contributo 31,30 per cento sulla retribuzione lorda,

b) *commercio e professioni e arti-assegni* lire 4342 mensili per ciascun figlio, lire 3016 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente,

contributo 21 per cento sulla retribuzione lorda ».

Resterebbe, poi, immutato, salvo coordinamento, l'ultimo comma.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane, quindi, così formulato:

« Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° ago-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

sto 1954, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

a) *industria*: assegni lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;

b) *commercio e professioni e arti*: assegni: lire 4.160 mensili per ciascun figlio; lire 2.808 per il coniuge; lire 1.430 per ciascun ascendente;

contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

Con decorrenza dal 1° aprile 1956, gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:

a) *industria*: assegni lire 1.002 settimanali per ciascun figlio; lire 695 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;

b) *commercio e professioni e arti*: assegni: lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016 per il coniuge; lire 1.430 per ciascun ascendente;

contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta al contributo di cui alle lettere a), primo e secondo comma e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale, dell'1,50 per cento della retribuzione, stabilita dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi in vigore al 1° luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente.

A decorrere dal 1° novembre 1954, gli assegni familiari per lo stesso settore sono elevati alla misura di lire 5.356 mensili, rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente, comprensiva degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni.

Dalla stessa data di cui al comma precedente, il contributo è elevato al 48,20 per cento della retribuzione lorda, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° novembre 1954 gli assegni familiari ai dirigenti dello stesso settore e il relativo contributo sono corrisposti ai sensi del 2° e 3° comma del presente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

assegni: lire 3.120 mensili per ciascun figlio; lire 2.496 mensili per il coniuge, lire 1.716 mensili per ciascun ascendente,

contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 l'aliquota di contributo predetta è elevata al 19,70 per cento ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda questo articolo 3 proponerò la soppressione dell'ultimo comma. Si tratta di un emendamento che migliora la legge e può essere proposto in quanto, da più accurati calcoli fatti nella gestione del settore assicurazione, è risultato un disavanzo di 248 milioni che può essere facilmente assorbibile nelle prossime gestioni, in due o tre anni. Il Ministero quindi, propone, con questo emendamento, di mantenere il contributo al 16,50 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma di cui il Governo propone la soppressione.

(Non è approvato).

L'articolo 3 rimane, dunque, così formulato:

« Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1956

degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

assegni: lire 3.120 mensili per ciascun figlio; lire 2.496 mensili per il coniuge; lire 1.716 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1° agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni:

assegni: lire 4.160 mensili per ciascun figlio; lire 2.808 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

È applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Le attività e le passività del cessato settore unico per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari sono devolute ai settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituiti con l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, rispettivamente in proporzione alle percentuali del 34,71 per cento, del 28,85 per cento e del 36,44 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6.

« Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, e successive proroghe, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda questo articolo vorrei proporre un emendamento il cui carattere è più che altro formale.

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo di recente concesso una nuova delega.

Con questa è stata data possibilità al Governo di determinare nuovi contributi. Se ben ricordate, la legge era scaduta e, quindi, non si poteva concedere una proroga. Vorrei, perciò, proporre la seguente modifica.

« *Sostituire le parole*: dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, e successive proroghe, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi, *con le parole*: dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 6 rimane, pertanto, così formulato.

« Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati. (1638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione della indennità agli impiegati ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, completata la discussione generale, dovremmo procedere all'esame dei singoli articoli.

Ai membri della Commissione sono stati comunicati gli emendamenti proposti, ritenendo, quindi, che si possa procedere.

DI MAURO. Riterrei opportuno, dati i numerosi emendamenti, che venisse costituito un Comitato ristretto, in modo da giungere, se possibile, ad un testo concordato.

A mio parere questa possibilità esiste. Il Comitato ristretto potrebbe, rapidamente, riferire alla Commissione e la legge essere sollecitamente approvata.

PRESIDENTE. Ritenevo che, essendo stati distribuiti gli emendamenti dal 14 febbraio, vi fosse ormai la possibilità di concludere.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Effettivamente gli emendamenti presentati sono numerosi ma, guardati un po' dall'esterno, mi hanno dato l'impressione che, tranne due punti (e cioè i rapporti tra il nuovo ed il vecchio fondo e i tentativi di ottenere esenzioni per alcuni settori), i rimanenti abbiano più carattere formale che sostanziale. Comunque, il Governo dichiara di essere disposto ad affrontare la discussione anche subito. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda la nomina di un Comitato ristretto.

DI GIACOMO. Ritengo opportuna la nomina di un comitato ristretto anche a causa del lungo intervallo trascorso dalla precedente discussione ad oggi. Si tratta di una legge di grande portata che richiede un esame approfondito degli articoli.

ZACCAGNINI. Poiché si tratta di un disegno di legge ormai da tempo portato alla Commissione (e che, quindi, può essere rapidamente approvato) proporrei di approvare la proposta avanzata dal collega Di Mauro di nominare un Comitato ristretto con l'impegno però, per quest'ultimo, di presentare le sue conclusioni alla ripresa dei lavori parlamentari. In caso diverso si procederebbe ugualmente alla discussione in Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della nomina di un Comitato ristretto.

(È approvata).

Provvedero alla nomina dei componenti di questo Comitato ed alla loro convocazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Disposizioni varie in materia di assegni familiari » (2104):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 41 |
| Maggioranza | 21 |
| Voti favorevoli | 39 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Agrimi, Albarello, Albizzati, Barberi Salvalore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Bufardeci, Camposarcano, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi, Diaz Laura, Di Giacomo, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Guerrieri Emanuele, Gui, Lizzadri, Maghetta, Montelatici, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Rapelli, Reposi, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storch, Tognoni, Valandro Gigliola, Zaccagnini e Zamponi.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI